

REPUBBLICA ITALIANA

N.6572/04REG.DEC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 6620 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta
ha pronunciato la seguente

ANNO 2003

DECISIONE

Sul ricorso n. 6620/03 R.G. proposto da Comune di Rivoli, in
persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall'Avv. Francesco Paolo Videtta, ed elettivamente domiciliato
in Roma, Via L. Mantegazza, n. 24, presso il Cav. Luigi Gardin;

CONTRO

- Farago Fulvio, Paletto Daniele, Albera Igor e Guareschi s.r.l., in
persona del legale rappresentante pro tempore, non costituiti in
giudizio;

PER L'ANNULLAMENTO

Della sentenza resa dal T.A.R. per il Piemonte, sezione prima, n.
836/03, pubblicata in data 4 giugno 2003.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Vista la memoria prodotta dall'appallante a sostegno delle
proprie conclusioni;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore il Consigliere Michele Corradino;

Udito alla pubblica udienza del 9.3.2004 l'avv. Videtta come da
verbale d'udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con sentenza n. 836 del 4 giugno 2003, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sezione prima, accoglieva il ricorso con il quale gli architetti Farago Fulvio, Paletto Daniele, Albera Igor e la Guareschi s.r.l. chiedevano l'annullamento degli atti di gara con i quali il Comune di Rivoli procedeva all'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria relativi alla ristrutturazione della scuola Gobetti, ed in particolare: della determinazione dirigenziale n. 1949/5 del 30.12.2002, contenente l'approvazione del capitolato d'onere nella parte in cui, all'art. 16, ha attribuito un punteggio massimo di dieci fattori ponderali alla tempestività della consegna; del verbale di gara del 7.3.2002 di aggiudicazione provvisoria dell'incarico; e della determinazione dirigenziale n. 700/5 del 13.5.2003 di aggiudicazione definitiva.

Avverso la predetta decisione proponeva rituale appello il Comune di Rivoli, assumendo l'erroneità della sentenza.

Non si sono costituiti Farago Fulvio, Paletto Daniele, Albera Igor e la Guareschi s.r.l.

Alla pubblica udienza del 9.3.2004 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.

D I R I T T O

1. Con la prima censura l'appellante lamenta l'inammissibilità del ricorso di primo grado in quanto proposto avverso

l'aggiudicazione provvisoria dei servizi in questione, che è considerata solo un atto endoprocedimentale. Ne conseguirebbe che l'aggiudicazione definitiva non avrebbe potuto essere impugnata successivamente con motivi aggiunti, come effettuato dai ricorrenti davanti al T.A.R., ma avrebbe dovuto essere gravata con un nuovo ed autonomo ricorso.

La doglianza è infondata.

In proposito, è vero che un sedimentato orientamento giurisprudenziale di questo Consiglio, condiviso dal Collegio, ha messo in rilievo come l'aggiudicazione provvisoria di un appalto o di un servizio pubblico abbia natura di atto endoprocedimentale, inidoneo a produrre la definitiva lesione dell'interesse della ditta che non è risultata vincitrice, lesione, appunto, che si verifica soltanto con l'aggiudicazione definitiva. Come è anche riconosciuto che il soggetto non aggiudicatario ha non l'onere ma la mera facoltà di impugnare immediatamente l'aggiudicazione provvisoria, mentre l'aggiudicazione definitiva, da parte sua, non è atto meramente confermativo o esecutivo, ma provvedimento che, anche quando recepisce integralmente i risultati dell'aggiudicazione provvisoria, comporta, comunque, una nuova ed autonoma valutazione rispetto alla stessa, pur facendo parte della medesima sequenza procedimentale. Tuttavia, nel fare discendere da tale premessa la conseguenza che l'aggiudicazione definitiva necessita sempre di impugnazione

autonoma, anche se è già stata impugnata quella provvisoria, la stessa giurisprudenza precisa, in modo altrettanto consolidato, che ciò può avvenire anche avvalendosi dell'istituto dei motivi aggiunti in corso di causa, proponibili, ai sensi della legge n. 205 del 2000, avverso atti diversi da quello originariamente gravato, soluzione, anzi, da preferirsi per evidenti ragioni di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 9 giugno 2003, n. 3243; Cons. Stato, Sez. V, 17 aprile 2003, n. 2074).

Con il secondo motivo di ricorso il Comune di Rivoli sostiene l'erroneità della sentenza di primo grado in quanto il T.A.R. ha affermato, sulla base del combinato disposto delle disposizioni di legge riguardanti la inderogabilità delle tariffe professionali, - in particolare l'art. unico della l. 5 maggio 1976, n. 143, l'art. 4, comma 12 bis, D.L. 2 marzo 1989, n. 65, come integrato dalla L. 26 aprile 1989 n. 155, l'art. 17, comma 14 quater, L. 11 febbraio 1994, n. 109 - la nullità, in quanto inferiori ai minimi tariffari, delle offerte di tre concorrenti, con conseguente esclusione di questi ultimi dalla gara e ricalcolo del punteggio relativo agli altri concorrenti. Secondo il suddetto ente locale, invece, le offerte in questione non devono ritenersi nulle, ma, al più, da ricondursi entro i limiti dei minimi tariffari.

La censura non merita accoglimento.

Il Collegio, infatti, ritiene di condividere le argomentazioni del giudice di primo grado, seguendo un orientamento della Corte di

Cassazione, secondo cui i patti in deroga ai minimi della tariffa professionale sono nulli perché contrari a norme imperative sia per gli ingegneri che per gli architetti (Cass. Civ., Sez. II, 28 giugno 2000, n. 8787), ed in base a quanto già espresso anche dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 15 aprile 2004, n. 2160). Quest'ultima, in particolare, nel riscontrare la nullità di una offerta basata su minimi tariffari eccedenti il 20% previsto dal comma 12 bis dell'art. 4 del D.L. 2 marzo 1989 n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, trae le dovute conseguenze in ordine all'esclusione del concorrente che la presenta, rilevando che la violazione di norme inderogabili per legge non richiede neppure una espressa sanzione di esclusione in caso di inosservanza, specie allorché si tratti, come nella specie, di norme di stretta interpretazione.

Né, peraltro, può sostenersi che una offerta così formulata dovrebbe essere "ridotta" d'ufficio per essere ricondotta nei limiti fisiologici, atteso che, in tal modo, si determinerebbe una inammissibile violazione della par condicio dei concorrenti (cfr. Cons. Stato, Sez. V, cit; Cons. Stato, Sez. V, 26 settembre 2002, n. 4938).

Non possono, infine, condividersi i rilievi avanzati dal ricorrente con il terzo e quarto motivo di ricorso, in ordine alla rilevanza della prova di resistenza, anche con riferimento alla valutazione

del fattore legato ai tempi di consegna, giacchè i punteggi ponderali da attribuire alle offerte ammissibili dei partecipanti alla gara vanno riformulati, a cura dell'Amministrazione, sulla base di quanto statuito nella sentenza impugnata.

2. Alla luce delle suesposte considerazioni, ed assorbito quant'altro, il ricorso in appello va rigettato.

3. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V) rigetta l'appello.

Compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 9.3.2004, con l'intervento dei sigg.ri

Agostino Elefante	presidente,
Raffaele Carboni	Consigliere,
Rosalia Maria Pietronilla Bellavia	consigliere,
Goffredo Zaccardi	consigliere
Michele Corradino	consigliere estensore,

L'ESTENSORE

f.to Michele Corradino

IL PRESIDENTE

f.to Agostino Elefante

IL SEGRETARIO

f.to Antonietta Fancello

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12 ottobre 2004

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE

f.to Antonio Natale